

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1352-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti)*

*del Senato della Repubblica nella seduta del 3 gennaio 1961*

*modificato dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 25 gennaio 1961 (V. Stampato n. 2702)*

**presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione**

(BOSCO)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 28 GENNAIO 1961

Istituzione di nuovi corsi di scuola popolare in aggiunta a quelli già istituiti nell'anno scolastico 1960-61 e provvidenze per i centri di lettura e l'edilizia scolastica prefabbricata

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Istituzione di nuovi corsi di scuola popolare in aggiunta a quelli già istituiti nell'anno scolastico 1960-61

Art. 1.

È autorizzata l'istituzione di nuovi corsi di scuola popolare, in aggiunta a quelli già istituiti nell'anno scolastico 1960-61 a norma

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Istituzione di nuovi corsi di scuola popolare in aggiunta a quelli già istituiti nell'anno scolastico 1960-61 e provvidenze per i centri di lettura e l'edilizia scolastica prefabbricata

Art. 1.

*Identico.*

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della legge 16 aprile 1953, n. 326, che ha ratificato con modificazioni il decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599.

## Art. 2.

I corsi si svolgeranno nell'anno 1960-61 per la durata di sei mesi.

## Art. 2.

*Identico.*

Ai corsi di scuola popolare, di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 della citata legge 16 aprile 1953, n. 326, potranno iscriversi cittadini italiani di età non inferiore ai 14 anni, che non dispongano di licenza elementare e che non frequentino scuole per il compimento dell'obbligo.

I corsi non potranno avere meno di 8 iscritti nelle frazioni e meno di 10 iscritti nelle località capoluoghi di comune. Qualora risulti che la frequenza regolare non sia osservata dalla maggioranza degli iscritti, i provveditori procederanno alla soppressione dei corsi.

## Art. 3.

I corsi previsti dalla presente legge saranno istituiti per almeno il 60 per cento direttamente dai Provveditorati agli studi, presso scuole governative. Per la restante percentuale i corsi potranno essere assegnati direttamente dal Ministero della pubblica istruzione ad enti o associazioni nazionali, che perseguano scopi di lotta all'analfabetismo o di educazione degli adulti; ovvero dai Provveditorati agli studi ad enti o associazioni che siano in grado di assicurarne il regolare funzionamento.

Gli insegnanti dei corsi istituiti presso scuole governative od assegnati dai provveditori ad enti ed associazioni dovranno essere prescelti sulla base delle precedenze stabilite dalle graduatorie provinciali, con le modalità previste per l'assegnazione degli incarichi e delle supplenze nelle scuole elementari.

Gli insegnanti dei corsi assegnati dal Ministero ad enti o associazioni nazionali potranno essere prescelti anche fuori dall'ordine di graduatoria, ma in ogni caso fra gli insegnanti compresi nelle graduatorie provinciali.

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 3.

Per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di cui all'articolo 1 della presente legge è stanziata la somma di lire nove miliardi, utilizzando all'uopo le quote destinate alla istruzione popolare sui fondi accantonati, relativamente agli esercizi 1959-60 e 1960-61, per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## Art. 4.

Per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di cui all'articolo 1 della presente legge e per l'assistenza agli alunni frequentanti i corsi stessi, è stanziata la somma di lire sette miliardi e 200 milioni, utilizzando parte delle quote destinate alla istruzione popolare sui fondi accantonati, relativamente agli esercizi 1959-60 e 1960-61, per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969.

Il residuo ammontare di tali quote, pari ad 1 miliardo e 800 milioni, è utilizzato, con l'entrata in vigore della presente legge, fino a 400 milioni, in due annualità, per il potenziamento dei centri di lettura, semprechè diretti da insegnanti di ruolo, e per 1 miliardo e 400 milioni per l'incremento dell'edilizia scolastica prefabbricata.

*Identico.*

## Art. 5.

*Identico.*